LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la frequente richiesta di accesso agli archivi anagrafici da parte dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, in ragione delle funzioni loro attribuite che richiedono immediatezza e riservatezza e possono comportare il distoglimento degli operatori all’anagrafe dagli altri compiti istituzionali o il rallentamento delle attività in favore del pubblico presente negli uffici;

Riscontrata l’esigenza di conciliare le citate esigenze di immediatezza e riservatezza e assicurare in modo tempestivo i servizi richiesti dalle Forze dell’Ordine, con quelle di piena funzionalità degli uffici anagrafici, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti;

Ravvisata l’esigenza di favorire tali richieste di accesso, sia nel rispetto sia della funzionalità degli uffici comunali, sia nel rispetto delle esigenze informative delle Forze dell’ordine, sia nel rispetto dei principi contenuti nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del Consiglio d’Europa n. 679 del 27 aprile 2016;

Premesso che la funzione anagrafica è funzione statale delegata al Sindaco, quale ufficiale di governo, ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e che l’intero ordinamento anagrafico ha tra le sue fonti principali, la legge 24/12/1954 n.1228 ed il D.P.R. 30/5/1989 n. 223 per la popolazione residente e la legge 27/10/1988 n. 470 e il D.P.R. 6/9/1989 n. 323 per l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);

Visto l’art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 che, nel prescrivere il divieto alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, prescrive che da tale divieto sono escluse le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza, prescrivendo che i nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza;

Visto l’art. 2 della legge 15/5/1997 n. 127 che ha modificato l'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, prevendendo, nel comma 5 che: “I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici”;

Visto il D.P.C.M. n. 194 del 10 novembre 2014 che ha introdotto il regolamento di attuazione e funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e che all’art. 5 comma 4 prevede: “Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresì agli elenchi di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal sindaco”;

Visto il richiamato art. 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, laddove, nel penultimo periodo prescrive: “I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto”

Visto l’articolo 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale - CAD, laddove si stabilisce che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest’ultime, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Visto l’art. 77 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che ha abrogato la previsione contenuta nell’art. 37 del D.P.R. 223/1989 relativa alla preventiva autorizzazione ministeriale per lo sviluppo di progetti locali di interconnessione telematica all’anagrafe della popolazione;

Viste le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi dell’art. 58 comma 2 del CAD, datate giugno 2013, che sostituiscono integralmente la precedente versione del 22 aprile 2011 e forniscono le indicazioni alle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle convenzioni- quadro con l’indicazione del contenuto minimo della stessa;

Vista la DIRETTIVA (UE) 2019/1024 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 02 luglio 2015 che ha dettato le nuove “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”

Ritenuto opportuna, conseguentemente, l’approvazione di uno schema di “Convenzione quadro per la disciplina delle modalità di accesso alla banca dati anagrafica del Comune di XXXXXXX” di tipo aperto, allegato al presente atto e relativi allegati (Allegato A e Allegati nn. 1,2,3), ai fini della regolamentazione delle modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell’anagrafe comunale da parte degli enti esterni che, per l’esercizio delle proprie funzioni, ne facciano richiesta;

DELIBERA

1. Di approvare lo “Schema di Convenzione quadro per la disciplina delle modalità di accesso alla banca dati anagrafica del Comune di xxxxxxxx”, riportato nell’allegato A al presente documento, di cui è parte integrante.
2. Di approvare lo schema di domanda da utilizzare, da parte degli Enti fruitori, allo scopo di evidenziare le motivazioni della richiesta e le tipologie di dati dei quali si chiede la consultazione diretta, riportato nell’allegato B al presente documento, di cui è parte integrante.
3. Di precisare che sia la stipula della convenzione, sia i conseguenti atti attuativi, competono al Responsabile del Trattamento dei dati oggetto della stessa convenzione.
4. Di disporre che la convenzione, una volta stipulata, sia conservata a cura dello stesso responsabile del Trattamento e trasmessa in copia al Responsabile della protezione dei dati personali.